



Ai
Sindacati Autonomi Bancari
F.A.B.I.

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1860-MB/mm**

ROMA, LI **22 agosto 2007**

OGGETTO: **Sentenze della Corte di Cassazione sulla responsabilità del datore di lavoro in caso di mobbing**

Con sentenza n. **13400** dell'**8 luglio 2007**, la Cassazione ha affermato che, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 del c.p., qualora la condotta del datore di lavoro abbia concorso insieme a circostanze naturali alla produzione dell'evento e ne costituisca una concausa, **il datore deve rispondere dell'intero danno** che altrimenti non si sarebbe verificato.

Non sussiste, invece, nessuna responsabilità del datore per quei danni che non dipendono dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, che si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti.

Da notare però che la Cassazione afferma come, **anche in queste ultime ipotesi**, debbono essere addebitati al datore di lavoro, i maggiori danni o le aggravanti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, che non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità del datore stesso per l'intero danno differenziale.

La responsabilità del datore di lavoro quindi, esclusa sul piano principale per non essere stato riconosciuto un concorso a causare l'evento dannoso, può subentrare ad un secondo livello, per avere lo stesso datore contribuito al peggioramento delle condizioni del suo dipendente.

In data **20 luglio 2007**, La Corte di Cassazione è intervenuta con un'ulteriore sentenza, la n. **16148**, con la quale ha affermato che il datore di lavoro risponde di una responsabilità per mobbing anche in tutte quelle ipotesi in cui, pur sollecitato, **non ha predisposto misure idonee** per preservare il lavoratore da forme di "pressione" di altri colleghi.

La medesima pronuncia stabilisce che il risarcimento del danno possa essere richiesto dal lavoratore interessato **entro 10 anni**, che decorrono da quando si è manifestato il danno, e non dall'inizio dei comportamenti vessatori.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE